

F&A News del 30 Settembre 2026.

La costituzione di una holding: le nuove opportunità dell'art. 177 TUIR

La costituzione di una holding può rappresentare uno strumento particolarmente efficace per l'imprenditore che possiede partecipazioni in una o più società operative e desidera riorganizzare il proprio patrimonio societario e preparare, così, il passaggio generazionale o creare una struttura più efficiente per la gestione e il reinvestimento degli utili.

Le modifiche apportate all'art. 177, commi 2 e 2-bis, del TUIR dal D.Lgs. 192/2024 hanno ampliato le possibilità di realizzare queste operazioni attraverso il cosiddetto regime del "realizzo controllato".

In cosa consiste l'operazione?

Lo schema, nella sua forma più semplice, può essere rappresentato così:

IMPRENDITORE → HOLDING → SOCIETÀ OPERATIVE

L'imprenditore costituisce – o utilizza, se già esistente – una società holding e vi conferisce le partecipazioni possedute nelle società operative ricevendo in cambio le partecipazioni della holding.

Il vantaggio fondamentale è che, in presenza dei requisiti previsti dalla legge e attraverso un'adeguata valorizzazione contabile dell'operazione, il conferimento può essere

effettuato senza far emergere immediatamente la plusvalenza latente sulle partecipazioni conferite.

Non si tratta, tecnicamente, di una neutralità fiscale automatica ma di un regime di realizzo controllato nel quale il valore fiscalmente rilevante dipende dall'incremento del patrimonio netto della società conferitaria.

Due importanti possibilità

Il comma 2 dell'art. 177 consente di utilizzare il regime quando, attraverso il conferimento, la holding acquisisce il controllo della società partecipata ai sensi dell'art. 2359 c.c., oppure incrementa una percentuale di controllo già esistente.

Ma è anche il comma 2-bis ad offrire interessanti opportunità agli imprenditori che possiedono partecipazioni significative senza necessariamente detenere il controllo. Il regime può, infatti, essere applicato anche alle partecipazioni qualificate, purché siano superate determinate soglie: per le società non quotate, oltre il 20% dei diritti di voto oppure oltre il 25% del capitale o patrimonio.

La riforma ha inoltre introdotto un'importante apertura alle holding familiari: quando il conferente è una persona fisica, la holding può essere partecipata non soltanto dal conferente, ma anche dai suoi familiari individuati dall'art. 5 TUIR. Viene quindi superato, entro questi limiti, il precedente vincolo della holding necessariamente unipersonale.

Perché può essere conveniente creare una holding?

La possibilità di trasferire le partecipazioni alla holding senza necessariamente anticipare la tassazione delle plusvalenze rende oggi più agevole progettare strutture societarie finalizzate a:

- accentrare nella holding le partecipazioni detenute in diverse società;
- organizzare in maniera più razionale il patrimonio imprenditoriale della famiglia;
- separare la proprietà dalla gestione operativa delle singole aziende;
- agevolare l'ingresso graduale dei figli e il passaggio generazionale;
- concentrare nella holding i dividendi provenienti dalle partecipate e utilizzare le risorse per nuovi investimenti o acquisizioni;
- predisporre una struttura più ordinata in vista della futura cessione di una partecipazione o di un ramo del gruppo.

La holding, pertanto, non deve essere considerata uno strumento riservato esclusivamente ai grandi gruppi industriali.

In presenza di partecipazioni societarie di valore significativo, può rappresentare una vera opportunità attraverso la quale organizzare e governare gli investimenti dell'imprenditore e della sua famiglia.

Un'opportunità da valutare caso per caso

Le nuove disposizioni dell'art. 177 TUIR rendono quindi opportuno, per gli imprenditori che detengono partecipazioni in una o più società, valutare preventivamente la convenienza di una riorganizzazione attraverso una holding.

L'operazione richiede tuttavia un'attenta analisi delle percentuali possedute, dei valori fiscali delle partecipazioni, della composizione della futura holding e degli obiettivi dell'imprenditore.

Il regime del realizzo controllato, infatti, non costituisce un'esenzione generalizzata, ma una disciplina specifica che deve essere correttamente strutturata.

Forteleoni e Associati è a disposizione per analizzare le partecipazioni detenute dall'imprenditore e verificare la possibilità e la convenienza di una riorganizzazione societaria mediante costituzione di una holding.

Forteleoni & Associati Srl

Il team di Forteleoni & Associati è costituito da dottori commercialisti, avvocati e consulenti aziendali che operano in tutti i fondamentali ambiti aziendali offrendo: consulenza aziendale, contabile e fiscale, strategica e di marketing, legale. Il team si contraddistingue per l'approccio multidisciplinare efficiente e fortemente orientato al problem solving in grado di garantire qualità e tempestività.

Il nostro partner Zucchetti Spa

<https://www.zucchetti.it/website/cms/home.html>

<https://www.agoinfinity.it/website/cms/home.html>